

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Regolamento per gli ingegneri membri delle Commissioni Edilizie dei comuni della Provincia di Pistoia

Testo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 02 Dicembre 2010

1. Premessa.

Il presente regolamento vale per tutti gli Ingegneri membri delle Commissioni edilizie dei Comuni della Provincia di Pistoia a qualsiasi titolo nominati. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento costituisce violazione di norma deontologica. Nei confronti degli Ingegneri commissari che non abbiano rispettato i doveri e le indicazioni del presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell'Ordine, ai sensi del "Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto" approvato con R.D. 23/10/25 n. 2537, potrà aprire procedimenti per giudizi disciplinari.

2. Definizione del ruolo dell'Ingegnere membro di commissione edilizia.

L'Ingegnere componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica a qualsiasi titolo deve attenersi strettamente al rispetto delle Norme di Deontologia Professionale ed al presente regolamento.

L'Ingegnere nominato nelle Commissioni delle Pubbliche Amministrazioni su segnalazione dell'Ordine assume la carica di "rappresentante delegato dell'Ordine".

Il ruolo di commissario a qualsiasi titolo nominati comporta:

- a) attività di apporto professionale alle amministrazioni comunali al fine di offrire un contributo al lavoro di tutte le categorie tecnico-professionali in genere (dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti);
- b) attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della categoria professionale dell'Ingegnere;
- c) attività di sorveglianza dei comportamenti professionali dei colleghi, Ingegneri e non;
- d) attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere.

L'incarico di componente può essere accettato dall'iscritto se e solo se:

- non è stato componente della medesima Commissione, a qualsiasi titolo, nella precedente composizione;
- ritiene di avere il tempo disponibile e la possibilità di poter assolvere il compito assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile impegno culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla Commissione.

La carica di "Commissario in rappresentanza dell'Ordine" è volontaria e deriva da una auto candidatura con la quale l'ingegnere si è proposto all'Ordine Professionale per essere inserito in un apposito elenco degli "Esperti" disponibili a svolgere tale mandato, con nomina effettuata secondo le norme dell'apposito regolamento dell'Ordine.

L'Ingegnere iscritto all'albo professionale potrà partecipare ad una e una sola Commissione Edilizia Comunale, in qualità di "Commissario in rappresentanza dell'Ordine".

3. Modalità di nomina da parte dell'Ordine

3.1. Formazione dell'elenco di professionisti

Gli iscritti che intendono far parte delle Commissioni Consultive Edilizie o Urbanistiche Comunali in rappresentanza dell'Ordine devono manifestare la loro disponibilità attraverso la compilazione della scheda-questionario rilasciata dall'Ordine Professionale.

La scheda-questionario serve a formare un elenco di professionisti, disponibili a far parte di qualsiasi Commissione del territorio della Provincia di Pistoia; questa può essere aggiornata o modificata da parte dell'iscritto, ogni anno entro il mese di gennaio.

L'apposizione della firma e del timbro professionale sulla scheda-questionario, impegna l'iscritto al rispetto del presente regolamento e dà facoltà al Consiglio di applicare le sanzioni previste.

L'elenco di ingegneri verrà aggiornato ogni due anni, entro il mese di Gennaio, comunicando a tutti gli iscritti l'intenzione da parte dell'Ordine di rinnovare tale elenco; sarà compito e cura del professionista manifestare la loro disponibilità tramite la solita scheda-questionario.

3.2. Formazione delle terne

Il Consiglio dell'Ordine vista la richiesta dell'Amministrazione Comunale che intende rinnovare la commissione edilizia o urbanistica per scadenza dei termini o per mancanza dell'ingegnere nominato dall'Ordine Professionale, invia al Comune richiedente una rosa di nominativi sorteggiata con le modalità di cui al "Regolamento per la segnalazione di terne".

4. Doveri dell'Ingegnere membro di Commissione nei riguardi del proprio Ordine.

4.1. Obbligo di comunicazione all'Ordine della nomina di commissario.

L'Ingegnere nominato a qualsiasi titolo membro di Commissione Edilizia Comunale dovrà darne comunicazione all'Ordine entro quindici giorni dalla nomina.

Dovrà inoltre dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della Commissione.

4.2. Obbligo di frequenza a tutte le commissioni.

Gli Ingegneri sono impegnati ad essere sempre presenti, salvo comprovati motivi, a tutte le sedute della Commissione. Potranno essere presi provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi Ingegneri rappresentanti dell'Ordine da parte dei quali non risulti l'assidua frequenza nelle commissioni di cui sono stati nominati membri.

4.3. Tutela della categoria.

L'Ingegnere commissario è tenuto, immediatamente, a segnalare in forma scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze.

4.4. Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria.

L'Ingegnere commissario è tenuto a segnalare in forma scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di comportamento da parte di Ingegneri nei quali si ravvisino motivi di scorrettezza e di non rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi Ingegneri, ma anche nei riguardi di committenti, di professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi, e di terzi in genere.

4.5. Obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.

L'Ingegnere commissario è tenuto a partecipare a riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti al mandato ricevuto.

Inoltre l'Ingegnere Commissario è tenuto, a riferire all'Ordine, di persona o, ogni qualvolta richiesto, con circostanziata relazione scritta (eventualmente secondo un modello predisposto dalla stesso Ordine), sullo svolgimento dei lavori della Commissione edilizia del Comune di cui fa parte a qualsiasi titolo nominato.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Ordine, il commissario dovrà attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria.

4.6. Obbligo verso gli iscritti all'Ordine.

L'Ingegnere componente di una Commissione Consultiva Edilizia o Urbanistica in rappresentanza dell'Ordine è tenuto ad incontrare presso la sede dell'Ordine professionale gli iscritti che intendessero richiedere chiarificazioni o indirizzi riguardo problematiche generali emerse in seno alla Commissione in cui è rappresentante dell'Ordine.

4.7. Obbligo di comunicazione all'Ordine della scadenza del mandato.

L'Ingegnere Commissario, a qualsiasi titolo nominato membro di Commissione Edilizia Comunale, alla scadenza del suo mandato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine.

La durata del mandato è fissata in anni due; se, in base ai regolamenti Comunali, il mandato avesse una durata superiore a due anni, l'Ingegnere nominato in rappresentanza dell'Ordine deve ugualmente rassegnare le proprie dimissioni alla scadenza del terzo anno, comunicandolo all'Ordine.

5. Norme alle quali l'ingegnere membro di Commissione Edilizia deve attenersi.

5.1. Diritti del Cittadino e del Professionista.

L'Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a richiedere che i progetti vengano sottoposti all'esame della commissione nel rispetto della loro successione crono-temporale di presentazione (data di deposito della pratica presso l'ufficio protocollo del Comune).

5.2. Istruttoria.

L'Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a verificare:

- che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltretutto chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della documentazione presentata e circa la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
- che il progetto, ove previsto, preliminarmente all'esame della commissione, sia stato esaminato ed abbia ottenuto tutti i pareri degli altri organi preposti.

In caso contrario il commissario Ingegnere deve astenersi dall'esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.

5.3. Lavoro nella Commissione.

L'ingegnere membro di commissione edilizia, a qualsiasi titolo nominato, è obbligato, per espressa prescrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, a:

- a) astenersi dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che presentino

caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza.

- b) controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La stessa regola deve valere, oltretutto per un principio di perequazione nei riguardi del privato cittadino, anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico.
- c) verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati:
 - indichino chiaramente il o i progettisti e portino la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge e secondo le direttive e delibere dell'Ordine;
 - non portino firme congiunte di tecnico laureato con tecnico diplomato qualora le opere esulino dalle competenze professionali di quest'ultimo al fine di evitare che possono risultare integrati gli estremi di concorso in esercizio abusivo della professione.

In caso l'ingegnere commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le direttive e delibere dell'Ordine dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

“Visto il regolamento dell’Ordine degli Ingegneri per i membri delle Commissioni edilizie dei Comuni della Provincia di Pistoia, che obbliga gli iscritti ad evidenziare e a verbalizzare la problematica delle competenze professionali, ritenuto quindi doveroso ed opportuno, anche al fine di evitare sanzioni disciplinari da parte del predetto Ordine, il sottoscritto (nome e cognome), rilevato che le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 (ovvero di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n. 2537), esprime parere contrario all’approvazione della pratica, per quanto attiene il problema delle competenze professionali portando la questione all’attenzione dell’ufficio tecnico.”

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma scritta al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri.

Il Presidente dell'Ordine ed il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni, accertata la violazione, si impegneranno a provvedere e a promuovere tutte le azioni necessarie ivi comprese quelle giuridiche e legali del caso anche in sede di Magistratura Ordinaria a tutela del pubblico interesse nonché della categoria professionale dell'Ingegnere ed a promuovere tutti i provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri iscritti responsabili.

5.4. Verbale della Commissione.

L'ingegnere membro di commissione edilizia è tenuta a:

- a) controllare la regolarità di compilazione del verbale di ogni commissione tenutasi.
- b) verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria).
- c) esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che vengano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.
- d) rifiutare la dizione "approvato a condizione" (fatti salvi i casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: le condizioni dovranno in tal caso essere formulate in termini di prescrizioni). Prima del rilascio del permesso di costruire dovranno comunque essere presentati all'Ufficio Edilizia Privata nuovi grafici

progettuali corretti i quali dimostrino con chiarezza che il progettista ha recepito le "prescrizioni" formulate dalla Commissione: responsabile di ciò rimane comunque solo e soltanto l'ufficio edilizia privata del Comune.

5.5. Validità legale della Commissione.

L'ingegnere membro di commissione edilizia è tenuta a controllare che sussista sempre, sia all'inizio che durante la riunione, il numero legale previsto dal regolamento edilizio del rispettivo Comune. Rifiutarsi di accettare che commissari assenti vengano dati, anche se con il loro consenso, presenti: i pareri espressi da commissioni, non composte da numero legale sono invalidabili e comportano anche responsabilità penali.

5.6. Compiti del Commissario.

Sulla base dei precedenti punti (in particolare il punto 5.2 che attribuisce al tecnico istruttore la piena ed esclusiva responsabilità circa la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie) il commissario, una volta effettuato il preliminare controllo circa il rispetto delle norme procedurali, dovrà basare la sua valutazione in modo oggettivo, garantendo uniformità sui criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate.

In particolare i Commissari dovranno rispettare la libertà nella composizione architettonica curando che gli interventi siano frutto di una elaborazione progettuale che sia stata sviluppata tenendo conto delle condizioni ambientali ed edilizie esistenti nella località in cui dovranno essere realizzati.

5.7. Commissione Edilizia Integrata

Ai sensi della L.R. 21/08/91, n. 20, "riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali", la Commissione Edilizia Integrata deve esprimere il proprio parere distinto da quello della Commissione Edilizia Ordinaria. Affinché il parere della Commissione Edilizia Integrata sia valido, occorre, al di là del numero legale, la presenza di uno dei due membri aggregati, esperti in materia di bellezze naturali.

Gli Ingegneri aggregati nelle Commissioni in detta qualità, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in cui al presente Regolamento.

Sono parimenti tenuti all'osservanza delle presenti norme tutti gli ingegneri nominati membri di commissione a qualunque titolo.

6. Sanzioni ed esclusioni

La mancata ottemperanza delle specifiche Norme Deontologiche di cui al Capitolo 1 e Capitolo 2 del presente regolamento attiva i procedimenti disciplinari ai sensi della legislazione vigente sull'Ordinamento Professionale.

L'ingegnere nominato in una Commissione Consultiva in rappresentanza dell'Ordine professionale che dichiara la propria impossibilità a far parte (o a terminare il mandato) senza giustificato motivo, è escluso per una durata di cinque anni dalla possibilità di far parte di altre rose di nominativi in altre realtà territoriali.

7. Riferimenti legislativi che regolano la professione di Ingegnere.

- *Codice civile*
art. 2222-2228 (libro V tit. III capo 1) disposizioni generali del lavoro autonomo
art. 2229-2238 (libro V tit. III capo 11) delle professioni intellettuali
- *Codice di procedura civile*
art. 633 e art. 636 (libro IV tit. I capo 1) dei procedimenti di ingiunzione
- *Codice penale*
art. 348 (libro II tit. II capo II) dei delitti contro la pubblica amministrazione
art. 373, 374, 380, 381 (libro II tit. III capo 1) dei delitti contro l'attività giudiziaria
art. 449, 589 (libro II, tit. VI capo III) dei delitti colposi di comune pericolo
art. 676, 677 (libro III tit. I capo 1) delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
- LEGGE 24/6/1923 n. 1395 tutela del titolo e dell'esercizio professionale
- R.D. 23/10/1925 n. 2537 e successive modificazioni - regolamento per la professione
- LEGGE 25/4/1938 n. 897 - norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione agli Albi
- LEGGE 23/11/39 n. 1815 - Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza.
- D.L. Lt. 23/11/44 n. 383 norme sui Consigli degli Ordini
- D.M. 1/10/48 - regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al C. N. I.
- LEGGE 3/8/49 n. 536 - sanzioni per il mancato pagamento dei contributi
- D.P.R. 05/06/01 n. 328 modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

8. Prescrizioni

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA ai sensi del presente regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 02 Dicembre 2010,

PRESCRIVE

A TUTTI I PROPRI ISCRITTI membri delle commissioni edilizie ed urbanistiche dei Comuni della Provincia di Pistoia di sorvegliare circa il rispetto delle posizioni individuate dal presente documento e di attivarsi ogni qualvolta ravvedano casi di prestazioni professionali da parte di tecnici al di fuori dei sopraddetti limiti delle proprie competenze: ogni caso dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri.

Il CONSIGLIO DELL'ORDINE, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali del caso, anche in sede di Magistratura Ordinaria, a tutela del pubblico interesse nonché della categoria professionale dell'Ingegnere, ed a promuovere tutti i provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri iscritti responsabili.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Alessandro Baldi)